

E' stato stabilito che a decorrere dal 1° ottobre 2014, fermo restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti con modello F24 potranno essere eseguiti da parte delle persone fisiche:

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale del modello F24 sia di importo pari a zero;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, inclusi quindi anche i prodotti di Internet Banking, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale del modello F24 sia di importo positivo;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, inclusi quindi anche i prodotti di Internet Banking, nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo superiore a mille euro.

E' stata prevista una serie di deroghe alla regola generale, ossia, una sorta di regime temporaneo che permette ancora l'utilizzo del modello cartaceo in taluni specifici casi:

- Per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento pre-compilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, ecc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
- Tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° ottobre 2014), sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero;
- I soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.

Con le nuove regole, l'utilizzo del software F24 online o F24 WEB è l'unica modalità utilizzabile per il versamento del modello. Tali software permettono l'addebito solo se c'è corrispondenza tra intestatario del conto e intestatario del pagamento. Essi non caricano l'archivio del conto della società, perché trovano non coincidente il codice fiscale del flusso di ciascun socio con quello della società.

Solo selezionando il codice fiscale dei singoli soci, l'abbinamento flusso/conto corrente è possibile.

Sarà pertanto necessario effettuare un trasferimento di fondi dalla società al conto del socio ed effettuare il versamento da quest'ultimo con l'F24 online o F24 WEB.

Il prelievo dei soldi dal conto della società viene giustificato come "Credito verso soci per anticipo in conto Utili" o come "Soci conto prelevamenti".